

# MODELLO REDDITI 2020

## Controlli finali e modalità di presentazione

Invio entro il 30 novembre 2020

### L'adempimento

Il **30 novembre 2020** scade il termine per la presentazione delle **dichiarazioni dei redditi 2020**.

Si tratta, nello specifico, dei modelli Redditi Persone Fisiche e Società di persone.

Sempre entro il 30 novembre, per i soggetti obbligati va presentata anche la **dichiarazione IRAP**.

Invece, per quanto riguarda il Modello Redditi Società di Capitali e Enti Non Commerciali la scadenza è fissata entro l'undicesimo mese dalla chiusura del periodo d'imposta.

Pertanto, la scadenza del 30 novembre interessa solo le società di capitali ed enti assimilati che hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare.

Tornando all'adempimento, in vista **dell'ormai prossima scadenza**, si ricorda che la trasmissione della dichiarazione va fatta esclusivamente in modalità telematica:

- a) **direttamente** a cura del dichiarante;
- b) tramite un intermediario abilitato, tra cui ci sono i dottori commercialisti, i consulenti del lavoro, gli avvocati (art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998);
- c) tramite **società appartenenti al gruppo** (art. 3, comma 2-bis, D.P.R. n. 322/1998).

Per quanto riguarda la **conservazione**, oltre alla tradizionale conservazione della dichiarazione su carta, è possibile anche procedere alla conservazione su **supporto digitale**.

In tal caso, oltre al rispetto di specifiche regole tecniche, si deve tener conto di una tempistica appositamente definita.

Di seguito si riassumono le predette regole da rispettare per una corretta trasmissione e conservazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, non prima di aver accennato ai **controlli** che è utile effettuare prima di procedere alla trasmissione.

## Il punto sulla presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP

### Controlli finali prima della trasmissione

<b>Controlli finali</b>	<p>Prima di trasmettere la dichiarazione è opportuno effettuare alcuni controlli finali per intercettare eventuali errori o disattenzioni ancora presenti. In via generale, i controlli dell'ultima ora possono riguardare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) i <b>documenti di spesa</b>;</li> <li>2) i <b>redditi</b>;</li> <li>3) le ricevute di <b>versamento</b>;</li> <li>4) l'eventuale impegno dell'intermediario e la <b>firma</b> della dichiarazione.</li> </ol>
<b>Documenti di spesa</b>	<p>Il controllo dei documenti a supporto della dichiarazione è di fondamentale importanza in quanto l'indicazione di <b>spese ed oneri</b> (deducibili e detraibili) deve essere supportata dai relativi documenti giustificativi. Pertanto, per evitare qualche dimenticanza o errore, va fatto il riscontro tra le spese <b>indicate</b> nella dichiarazione e i <b>documenti</b> in possesso.</p> <p><b>Attenzione:</b> i documenti giustificativi devono essere conservati per tutto il periodo utile all'accertamento (l'Amministrazione finanziaria può notificare l'accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, quindi, per quest'anno, <b>entro il 31 dicembre 2025</b>).</p>
<b>Redditi</b>	<p>Un ulteriore controllo riguarda i redditi indicati in dichiarazione. Ad esempio, particolare attenzione va posta ai redditi catastali e a quelli da locazione.</p> <p>Per i primi, va controllata la <b>concordanza</b> tra dati (catastali) riportati automaticamente in dichiarazione ed effettiva situazione di cui il contribuente ha notizia.</p> <p>Infatti, in dichiarazione va indicato il <b>reddito effettivo</b> e non quello determinato sulla base.</p> <p>Stesso discorso vale per i <b>canoni di locazione</b>: ad esempio va verificato se durante l'anno è stato sottoscritto un nuovo contratto o c'è stata la risoluzione di uno precedente.</p>
<b>Attestati di versamento</b>	<p>In questi casi, va riscontrato che tutti i versamenti siano stati eseguiti correttamente, scaricando i modelli dal "<b>Cassetto fiscale</b>".</p> <p>Infatti, non è detto che tutti i dati possano coincidere: ad esempio, potrebbero emergere pagamenti insufficienti o duplicati.</p> <p>Stesso discorso vale per l'indicazione di eventuali <b>crediti</b> della dichiarazione precedente <b>portati a nuovo o compensati</b>, in tutto o in parte: in questo caso</p>

	occorre riscontrare l'ammontare dei crediti, il loro utilizzo e l'esatta indicazione nei rigli della dichiarazione tenendo conto delle particolari regole in vigore sulla compensazione dei crediti, anche con riferimento ai limiti previsti.
--	--

## Presentazione della dichiarazione

<b>Come si presenta</b>	Salvo alcune ipotesi residuali in cui è ammessa ancora la presentazione cartacea agli uffici postali (scaduta il 30 giugno), la dichiarazione dei redditi deve essere presentata in modalità telematica: a) <b>direttamente</b> a cura del dichiarante; b) tramite un intermediario abilitato (art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998); c) tramite <b>società appartenenti al gruppo</b> (art. 3, comma 2-bis, D.P.R. n. 322/1998).
<b>Trasmissione diretta</b>	Nel caso in cui il contribuente decida di presentare <b>direttamente</b> la dichiarazione, può utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell'abilitazione. Le modalità di abilitazione all'uno o all'altro servizio sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.
<b>Trasmissione tramite intermediario</b>	Gli intermediari abilitati sono obbligati a trasmettere, all'Agenzia delle Entrate per via telematica: <ul style="list-style-type: none"> <li>• le dichiarazioni da loro predisposte <b>per conto del dichiarante</b>;</li> <li>• le dichiarazioni predisposte <b>dal dichiarante stesso</b> e per le quali hanno assunto l'impegno alla presentazione per via telematica.</li> </ul> Gli intermediari abilitati, le società del gruppo e gli altri incaricati devono rilasciare al dichiarante: 1) <b>contestualmente</b> alla ricezione della dichiarazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione è stata consegnata già compilata o verrà da essi predisposta; tale impegno, da rilasciare in forma libera, deve essere datato e sottoscritto. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, deve essere riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione; 2) <b>entro 30 giorni</b> dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate unitamente a copia della ricevuta dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento. Tale comunicazione prova l'avvenuta presentazione della dichiarazione e deve essere conservata dal dichiarante, unitamente all'originale della dichiarazione, debitamente sottoscritta, ed alla restante documentazione per il periodo previsto per la decadenza dall'accertamento attualmente fissato al <b>31 dicembre del quinto anno</b> successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, quindi, per il mod. Redditi 2020, fino al 31 dicembre 2025 (art. 43 del D.P.R. n. 600/1973). L'intermediario è anche tenuto a conservare la copia della dichiarazione

	trasmessa, anche su supporto informatico, sempre fino al termine per l'accertamento di cui sopra.
<b>Spedizione dall'estero</b>	<p>Le persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo possono presentare la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate mediante spedizione effettuata dall'estero, <b>entro il 30 novembre 2020</b>, tramite <b>raccomandata</b> o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero avvalendosi del servizio telematico.</p> <p>In caso di spedizione postale, la dichiarazione deve essere inserita in una <b>normale busta</b> di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.</p> <p>La busta deve essere indirizzata all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Venezia, via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE) - Italia e deve recare scritto, a carattere evidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cognome e nome del contribuente;</li> <li>• codice fiscale del contribuente;</li> <li>• la dicitura "Contiene dichiarazione modello Redditi - Persone Fisiche".</li> </ul> <p>In questo caso, la prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta di invio della raccomandata</p>

## Da sapere

### Sanzioni e ravvedimento operoso

In caso di errori o omissioni relativamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi scattano alcune **sanzioni**, graduate a seconda della violazione commessa. E' comunque possibile, a determinate condizioni, versare le sanzioni ridotte mediante il ricorso al **ravvedimento operoso**.

In particolare, per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o IRAP si applica la **sanzione dal 120% al 240%** dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 ad euro 1.000, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili (art. 1, c. 1 del D.Lgs. 18/12/97 n. 471).

La sanzione va **dal 60% al 120%** con un minimo di euro 200, se la dichiarazione è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva e comunque prima che il contribuente abbia avuto conoscenza formale di qualunque attività amministrativa di accertamento.

Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da **euro 150 ad euro 500**, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili (art. 1, c. 1 del D.Lgs. n. 471/1997).

Attenzione: se la dichiarazione viene presentata con **ritardo superiore a 90 giorni** si considera **omessa**, ma è valida: in tal caso, per il ritardo è applicabile la sanzione da euro 250 ad euro 1.000, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ferma restando l'applicazione della sanzione pari al 30% delle somme eventualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze.

Quanto al **ravvedimento operoso**, innanzitutto, si ricorda che è possibile **correggere una dichiarazione**, presentando, **entro i termini**, una successiva dichiarazione interamente compilata (c.d. **dichiarazione correttiva**), comprendente anche i dati, i redditi, gli oneri, ecc. precedentemente non esposti.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione è necessario fare una netta distinzione tra **dichiarazione integrativa**, che presuppone una modifica al contenuto di una dichiarazione tempestivamente presentata e **dichiarazione tardiva**. La dichiarazione integrativa presentata entro novanta giorni, sebbene sanzionata come dichiarazione irregolare, è comunque idonea a sostituire quella presentata nei termini ordinari.

La dichiarazione integrativa a favore può essere presentata anche oltre la scadenza della dichiarazione del periodo d'imposta successivo e fino al termine di scadenza dell'accertamento.

È possibile fare valere gli errori commessi a proprio danno con una dichiarazione integrativa da presentare entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, con la possibilità di utilizzare in compensazione il credito; decorso questo termine, fermo restando il principio di integrazione della dichiarazione, la compensazione della differenza slitta a un momento successivo; in caso di contestazione da parte dell'Agenzia delle entrate o comunque di richiesta istruttoria o anche in sede contenziosa, è sempre possibile fare valere l'errore commesso a proprio danno e anche in assenza di una presentazione della dichiarazione integrativa.

## L'approfondimento

### Infedele e omessa dichiarazione: modello Redditi 2020 al test dei nuovi reati tributari

Stefano Loconte, IPSOA Quotidiano, 2 settembre 2020

Quando, con il decreto fiscale 2020, è stata affrontata la riforma dei reati tributari, la scelta del legislatore è stata quella di riservare agli illeciti che si "limitano" all'inadempimento dell'obbligazione tributaria - e, in particolare, ai delitti di infedele e di omessa dichiarazione - delle modifiche meno severe rispetto a quelle previste per i comportamenti fraudolenti e ingannatori. Gli interventi, pur contenuti, restano comunque meritevoli di segnalazione per gli effetti pratici che ne derivano. Soprattutto in vista della stagione dei dichiarativi, con la presentazione dei modelli Redditi in scadenza entro il prossimo 30 novembre. Inoltre, a inasprire ulteriormente il trattamento dei delitti dichiarativi, si è aggiunto anche il D.Lgs. n. 75/2020, che ha recepito la direttiva PIF.

In sede di conversione del D.L. n. 124/2019, sono stati apportati significativi emendamenti anche in materia penal-tributaria, scegliendo di riservare le modifiche più severe agli illeciti caratterizzati da profili fraudolenti e ingannatori.

Per quelli che invece si "limitano" all'**inadempimento dell'obbligazione tributaria** e, in particolare, per i delitti di **infedele dichiarazione** (art. 4, D.Lgs. n. 74/2000) e di **omessa dichiarazione** (art. 5), gli interventi di riforma sono risultati più contenuti, pur meritevoli di segnalazione per gli effetti pratici che ne derivano.

Tali modifiche, pur essendo entrate in vigore il 25 dicembre 2019, in realtà trovano applicazione con la presentazione, nonché con l'omissione, delle dichiarazioni dei redditi e/o dell'Iva relative al 2019. Pertanto, in vista della **scadenza del 30 novembre** per la presentazione dei **modelli Redditi 2020**, può essere utile ripercorrere le novità in materia di delitti dichiarativi; saranno infatti le dichiarazioni da presentarsi entro tale data il **primo banco di prova dell'operatività** della riforma. Inoltre, va segnalato come il D.Lgs. n. 75/2020, di recepimento della direttiva UE n. 2017/1371 c.d. direttiva PIF, entrato in vigore il 30 luglio 2020, preveda la responsabilità amministrativa da reato anche per le più gravi ipotesi di dichiarazione infedele o omessa (ovvero se commesse anche in parte nel territorio di un altro Stato membro UE allo scopo di evadere l'IVA, e se l'ammontare dell'evasione non sia inferiore a 10 milioni di euro). In tali casi, la norma prevede le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per la dichiarazione infedele, sanzione fino a 300 quote;
- per l'omessa dichiarazione, sanzione fino a 400 quote.

Infine, è disposta la punibilità dei suddetti illeciti penal-tributari anche se solo tentati.

### Il reato di infedele dichiarazione

#### Ante riforma

Questa fattispecie è disciplinata dall'art. 4, D.Lgs. n. 74/2000, si applica in via residuale rispetto ai delitti di dichiarazione fraudolenta di cui agli articoli 2 e 3, e fino all'entrata in vigore della legge n. 157/2019, di conversione del D.L. n. 124/2019, puniva con la reclusione da 1 a 3 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicasse in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa risultasse superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a **150.000 euro** (fino al 2015 la soglia era fissata a 50.000 euro);
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, fosse superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a 3 milioni di euro (fino al 2015 la soglia del valore degli elementi attivi sottratti all'imposizione era di 2 milioni).

La norma è stata già ampiamente modificata anche dalla riforma del 2015, che ha aggiunto due ulteriori commi in base ai quali:

- per applicare la fattispecie non si tiene conto della non corretta classificazione, della **valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti**, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali (comma 1-bis);
- inoltre, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette e degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle **soglie di punibilità** (comma 1-ter).

#### Post riforma

La riforma incide anche su questo reato; infatti il decreto fiscale 2020, in seguito agli emendamenti apportati in sede di conversione:

- ha innalzato la pena della reclusione, portando il **minimo** da 1 a **2 anni** e il **massimo** da 3 anni a **4 anni e 6 mesi**. Il testo originario del decreto prevedeva come pena massima la reclusione fino a 5 anni, rendendo conseguentemente in astratto applicabile la misura della custodia cautelare in carcere (ai sensi dell'art. 280, comma 2, c.p.p.). Nel corso dell'esame in sede referente, tale pena

massima è stata ridotta a 4 anni e 6 mesi: la custodia cautelare in carcere non sarà dunque applicabile; tuttavia, potranno trovare applicazione il divieto di espatrio, l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria, fino agli arresti domiciliari, sinora preclusi per gli indagati di tale reato, tenuto conto che l'art. 280 c.p.p. ne limita l'operatività a quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni;

- ha abbassato le soglie di punibilità del reato intervenendo tanto sul valore dell'imposta evasa (da 150 mila a 100 mila euro) quanto su quello degli elementi attivi sottratti a imposizione (da 3 a 2 milioni di euro); riportando dunque quest'ultima soglia all'originaria formulazione del D.Lgs. n. 74/2000, in vigore fino alla riforma del 2015;

- ha modificato la disposizione che esclude la punibilità quando le valutazioni differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette (comma 1-ter). Diversamente dal testo del decreto-legge, che abrogava questa disposizione, il testo approvato in commissione ha conservato l'esclusione di punibilità ma solo quando le valutazioni complessivamente considerate (e non singolarmente considerate) differiscono da quelle corrette in misura inferiore al 10%;

- ha escluso la confisca allargata; la disposizione originaria del decreto-legge che la consentiva, è stata infatti soppressa nel corso dell'esame in sede referente.

### Il reato di omessa dichiarazione

#### Ante riforma

Quanto al delitto di omessa dichiarazione, di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 74/2000, si tratta della fattispecie che punisce chi "al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenti, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore a 50.000 euro" (comma 1). Stessa soglia, in riferimento all'ammontare delle ritenute non versate, è prevista per il sostituto d'imposta che omette la dichiarazione (comma 1-bis). La norma precisa inoltre che non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto (comma 2).

**Prima del 25 dicembre 2019** le suddette ipotesi delittuose erano punite con la reclusione da un anno e 6 mesi a 4 anni.

#### Post riforma

La riforma ha innalzato le pene tanto per l'omessa dichiarazione del contribuente quanto per l'omissione del sostituto d'imposta: mentre il testo originario del decreto-legge prevede in entrambi i casi la reclusione da 2 a 6 anni, nel corso dell'esame in Commissione il **massimo edittale** è stato fissato in **5 anni** di reclusione.

A seguito della modifica approvata in sede di conversione resta comunque applicabile all'indagato la misura della **custodia cautelare** in carcere (l'art. 280, comma 2, c.p.p. richiede la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni); con l'abbassamento della pena massima da 6 a 5 anni di reclusione diviene altresì applicabile a questo delitto l'art. 131-bis c.p., che esclude la **punibilità per particolare tenuità** del fatto e viene invece esclusa, nel corso delle indagini, l'utilizzabilità delle intercettazioni (l'art. 266 c.p.p. infatti le consente nei procedimenti per delitti non colposi puniti con la reclusione superiore nel massimo a 5 anni).

Inoltre, nel corso dell'esame in sede referente, sono state soppresse le disposizioni del decreto che prevedevano, in caso di condanna per questi delitti, la confisca allargata quando l'imposta evasa (comma 1) o le ritenute non versate (comma 1-bis) fossero di importo superiore a 100 mila euro.

#### Disposizioni comuni

In sede di conversione si è **negata** la **confisca per sproporzione** per tali fattispecie: mentre il D.L. n. 124/2019 ne aveva ipotizzato, anche per l'infedele e omessa dichiarazione, l'applicabilità, la legge di conversione ha preferito limitare questa misura ai reati caratterizzati dalla fraudolenza, quali l'uso di fatture false.

Ciò detto, i suddetti aumenti comporteranno anche ulteriore lavoro per la magistratura: infatti, fino a oggi, tanto alla dichiarazione infedele quanto all'omessa si applica sul piano procedurale quanto previsto per i reati il cui massimo edittale non superi i 4 anni di reclusione, ovvero il pubblico ministero che non intenda chiedere l'archiviazione cita direttamente l'imputato a giudizio, e quindi all'udienza dibattimentale. Ora l'*iter* si allunga, e il PM dovrà chiedere il rinvio a giudizio al GUP, che solo all'esito dell'udienza preliminare, salvo non prosciogla con sentenza di non luogo a procedere, accoglierà la richiesta del PM e darà l'avvio al dibattimento.

Per evitare il **procedimento penale** e tutti i suddetti effetti che potrebbero derivarne, il legislatore dà una **chance**: l'art. 13, D.Lgs. n. 74/2000 prevede infatti la **non punibilità** di tali reati se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti con il ravvedimento operoso o la presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

Unico avvertimento, la **regolarizzazione** deve essere **spontanea**, e cioè intervenuta prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.